

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO Via XXV Aprile n. 4 SETTORE ECONOMICO FINANZIARIE E AZIENDE PARTECIPATE SERVIZIO ECONOMATO Tel . 0266023226-Fax 0266023244

e-mail <u>alessia.peraboni@comune.cinisello-balsamo.mi.it</u>
Indirizzo Internet (URL) <u>www.comune.cinisello-balsamo.mi.it</u>

GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

> CAPITOLATO DI GARA CIG 427273761C

Articolo 1 - Oggetto del servizio e prestazioni richieste	3
Articolo 2 – Durata	3
Articolo 3 – Stima del valore dell' appalto	4
Articolo 4 - Corrispettivo	4
Articolo 5 – Modalità di svolgimento del servizio	5
Articolo 6 – Obblighi e prerogative del Comune	5
Articolo 7 – Obblighi ed oneri a carico del Broker	6
Articolo 8 – Risoluzione anticipata	7
Articolo 9 – Recesso	7
Articolo 10 – Cessione e subappalto	8
Articolo 11 - Norme relative al contratto dell' aggiudicatario	8
Articolo 12 - Spese contrattuali	9
Articolo 13 – Trattamento dei dati	9
Articolo 14 – Foro competente	9
Articolo 15 - Rinvio	9

Il presente capitolato disciplina l'affidamento dell'incarico per lo svolgimento del servizio di Brokeraggio Assicurativo a favore del Comune di Cinisello Balsamo ai sensi del titolo IX del D.Lgs. 07.09.2005, n. 209 e successivi regolamenti ISVAP.

Articolo 1 - Oggetto del servizio e prestazioni richieste

L'incarico del Broker prevede le seguenti prestazioni e servizi:

- 1) Analisi e valutazione dei rischi cui il Comune è soggetto.
- 2) Formulazione del piano assicurativo ottimale confacente alle esigenze dell'Ente con analisi e valutazione delle polizze assicurative in essere, in relazione allo stato dei rischi esistenti e delle migliori condizioni esistenti sul mercato assicurativo attuale.
- 3) Predisposizione di un rendiconto annuale che evidenzi, con riferimento al programma assicurativo di cui sopra, le attività compiute e quelle da svolgersi a breve e medio termine.
- 4) Redazione dei Capitolati di gara, strutturati sulla base delle reali necessità del Comune, dei bandi di gara e valutazione delle offerte pervenute, fermo restando la completa autonomia decisionale e la piena titolarità dell'Ente di tutte le fasi di contrattazione e assegnazione delle polizze alle Compagnie di Assicurazione.
- 5) Gestione amministrativa delle polizze per l'intera durata dei contratti di assicurazione, compresa la fase di gestione dei sinistri (anche di quelli già verificatesi e pendenti alla data di conferimento dell'incarico), la segnalazione delle scadenze di pagamento dei premi, l'assistenza tecnica per tutte le vicende inerenti il contratto stesso, con relazione periodica sulla gestione tecnico-amministrativa delle polizze e predisposizione di report annuali relativi allo stato dell'intero pacchetto assicurativo dell'Ente con prospettazione di eventuali iniziative di miglioramento della gestione e strategie da attuare a breve e medio termine.
- 6) Assistenza al Comune in tutte le fasi di trattazione delle pratiche relative ai sinistri, sia quelli già verificatisi, sia quelli che dovessero verificarsi nel periodo di durata del servizio.
- 7) Formazione e aggiornamento del personale delegato da questa Amministrazione alla gestione delle attività inerenti le prestazioni assicurative e supporto informativo in materia di assicurazioni degli Enti Pubblici.
- 8) Consulenza ed assistenza, se richiesto, ai Servizi Comunali in materia assicurativa in genere.

Articolo 2 - Durata

L'incarico avrà durata fino al 31/08/2015, con decorrenza dal 01/09/2012.

Alla scadenza naturale dello stesso il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto senza obbligo di preventiva disdetta da parte del Comune. In caso di scadenza naturale o anticipata dell'incarico, il Broker, su richiesta dell'Ente, si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività per non oltre 90 giorni al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo Broker o all'Ente.

Articolo 3 – Stima del valore dell' appalto

Ai soli fini dell'individuazione della procedura di gara per l'affidamento del servizio in conformità alla disciplina in materia di contratti pubblici, il valore presunto del servizio di brokeraggio per la durata di 3 anni (calcolato applicando sul totale dei premi assicurativi annuali, attualmente corrisposti, la percentuale massima delle provvigioni per il numero di anni del servizio) ammonta ad Euro 84.280,14 così determinato:

Premio imp.	Provvigione	Premio imp.	Provvigione	Ammontare	Ammontare
2011	5%	2011	10%	provvigione	provvigioni per
rami RCA e		altri rami		annua	la durata dell'
Kako					appalto
					(3 anni)
41.115,28	2.055,77	260.376,14	26.037,61	28.093,38	84.280,14

Le provvigioni non sono oggetto d' offerta e non possono essere modificate nel corso della durata contrattuale.

Articolo 4 – Corrispettivo

L'incarico di cui al presente Capitolato non comporta per l'Amministrazione alcun onere, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant' altro; in quanto il servizio del Broker sarà remunerato, secondo la consolidata consuetudine di mercato, dalle Compagnie di Assicurazione con le quali verranno sottoscritti o con le quali verranno rinnovati i contratti assicurativi.

Il Broker affidatario non può modificare le percentuali delle provvigioni per tutta la durata del presente servizio di brokeraggio.

Al fine di garantire trasparenza e parità di condizioni tra le varie compagnie interessate agli appalti relativi alle coperture assicurative dell'Ente, l'entità dei suddetti compensi dovrà essere specificata in tutte le polizze stipulate dall'Amministrazione comunale con l'assistenza del Broker.

La provvigione viene applicata in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi, ovvero al momento del piazzamento dei contratti esistenti e corrisposta dalle compagnie assicuratrici.

A tal fine la percentuale della provvigione dovrà essere sempre espressamente indicata in ogni procedura di selezione del contraente per la stipula dei contratti assicurativi. Sarà onere del Broker affidatario predisporre adeguata clausola da inserire nei capitolati speciali e nei successivi contratti assicurativi.

Il Broker deve rinunciare a valere ogni pretesa nel caso in cui venga sciolto il rapporto di brokeraggio con il Comune, secondo le previsioni contenute nel presente capitolato speciale, sui premi relativi alle annualità successive a quella in cui interviene lo scioglimento medesimo.

Articolo 5 – Modalità di svolgimento del servizio

L'Ente

- autorizza il broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie Assicuratrici;
- trasferisce al broker le polizze attualmente in essere per assicurare la migliore gestione;
- si impegna a versare al broker i premi inerenti ai contratti assicurativi entro i
 termini previsti dalle polizze. Il broker contestualmente ai versamenti dei
 premi si impegna a rilasciare all'Ente le polizze e/o appendici e/o ricevute
 emesse dalle compagnie assicurative debitamente quietanzate;
- si impegna a segnalare al broker tutte le comunicazioni/proposte in materia assicurativa ricevute direttamente dalle Compagnie Assicuratrici.

Il broker

- si impegna a relazionare in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome dell'Ente restando convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente all'Amministrazione dell'Ente.
- si impegna altresì ad avvisare tempestivamente l'Ente dei rinnovi e dei premi in scadenza al fine di evitare scoperture assicurative oltre che ad avvisare tempestivamente delle eventuali prescrizioni per tutti i sinistri che si verificheranno in modo da consentire all'Ente di interromperle.

Articolo 6 - Obblighi e prerogative del Comune

Il Comune si impegna a:

- prescrivere alle Compagnie, in occasione del bando di gara, l'inserimento in polizza della "clausola broker" del tipo: "Il Comune dichiara e la Compagnia ne prende atto per accettazione, che l'incarico di gestione del Contratto Assicurativo e delle relative polizze è affidato al Broker, il quale è deputato a curare ogni conseguente rapporto per conto dell'Ente";
- versare i premi di assicurazione al Broker che provvederà a rilasciare regolare quietanza emessa dalla Compagnia di Assicurazione;
- comunicare immediatamente al Broker qualsiasi accadimento che comporti variazioni di rischio.

Resta di esclusiva competenza del Comune:

- la valutazione e la decisione in merito alle varie proposte formulate dal broker;
- la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita l'Ente;
- la sottoscrizione di tutti gli atti e i documenti contrattuali.

Articolo 7 - Obblighi ed oneri a carico del Broker

Nell'espletamento del servizio, il Broker affidatario:

- deve svolgere l'incarico alle condizioni di cui al presente Capitolato e al Disciplinare di gara e all'offerta presentata in sede di gara, nell'interesse dell'Ente e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste di quest'ultimo;
- deve, in particolare, osservare l'obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio con rispetto anche del segreto d'ufficio, nonché garantire la fattibilità delle sue proposte in ogni fase e la loro completezza in riferimento ai rischi insiti nell'attività dell'Ente;
- deve svolgere la propria attività in collaborazione con gli Uffici del Comune senza peraltro assumere nei confronti di questi alcun obbligo di direzione e coordinamento;
- non deve sottoscrivere documenti contrattuali, né può impegnare in alcun modo il Comune stesso, se non preventivamente autorizzato in forma scritta e non deve effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'Ente;
- si impegna ad assumere a suo carico tutte le spese ed oneri accessori connessi e conseguenti all'espletamento del servizio, nonché i rischi connessi all'esecuzione dello stesso;
- si impegna inoltre a formulare la cosiddetta 'clausola broker' da inserire nei capitolati che saranno predisposti per l'appalto delle singole coperture assicurative in maniera da consentire ai concorrenti di conoscere con esattezza l'entità dei compensi che dovranno corrispondere in caso di aggiudicazione dell'appalto. In ogni caso il Broker affidatario non potrà richiedere alle compagnie assicuratrici un compenso maggiore alla percentuale prevista nel presente Capitolato;
- si impegna a comunicare al Comune, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva, il nome del proprio referente con

relativi recapiti ove possa essere regolarmente contattato dagli uffici comunali preposti relativamente a questo servizio di brokeraggio. Il referente deve essere iscritto nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005.

Articolo 8 - Risoluzione anticipata

Nel caso in cui l'aggiudicataria risultasse inadempiente nella prestazione del servizio e/o non osservasse, in tutto o in parte, le condizioni riportate nel presente Capitolato e/o nella proposta tecnica presentata, sarà facoltà dell'Amministrazione, al verificarsi dei suddetti fatti, risolvere il contratto anche prima della sua scadenza, previa diffida all'aggiudicataria ad adempiere entro un termine minimo di 15 giorni dal ricevimento della diffida stessa tramite raccomandata A/R.

E' fatto salvo in ogni caso il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.

Il contratto si intenderà altresì risolto automaticamente, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi di cui all' art. 109 del D. LGS 209 del 2005 dell' aggiudicaria, la quale è tenuta a dare immediata comunicazione all'Amministrazione del verificarsi di tale circostanza, mediante raccomandata a. r.

Qualora l'inadempimento sia determinato da causa di forza maggiore, l'aggiudicataria dovrà notificare tale circostanza alla competente struttura con lettera raccomandata A/R anticipata via fax al n. 0266023244 o altro numero comunicato dall'Amministrazione.

L'aggiudicataria, in caso di richiesta da parte dell'Amministrazione, dovrà assicurare la continuità delle prestazioni oggetto del contratto risolto, per un periodo massimo di 90 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta risoluzione del contratto stesso, al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze all'eventuale nuovo Broker.

Articolo 9 - Recesso

Il Comune, tenuto conto della natura del servizio oggetto del presente Capitolato, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, con preavviso di almeno novanta giorni, nei seguenti casi:

- mutamenti di carattere organizzativo;
- inadempimenti non gravi alle disposizioni del presente Capitolato o a quelle contenute nell'offerta ma tali da rendere nel loro insieme insoddisfacenti per l'Ente il servizio di brokeraggio.

Non è previsto alcun corrispettivo per il recesso a favore del Broker affidatario.

L'affidatario dovrà comunque, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, proseguire le singole prestazioni la cui interruzione/sospensione può a giudizio dell'Amministrazione Comunale provocare danno alla stessa.

Il Comune si riserva altresì la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto dal Broker affidatario fino al momento del recesso con le modalità ritenute opportune

Articolo 10 - Cessione e subappalto

E' fatto divieto all'aggiudicataria di cedere ad altro Broker il contratto o di subappaltare l'esecuzione di tutto o di parte del servizio oggetto del contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto stesso ed il risarcimento degli eventuali danni.

Articolo 11 - Norme relative al contratto dell' aggiudicatario

- A garanzia dell'esatto adempimento del servizio, il Broker affidatario, entro il termine indicato nella comunicazione di avvenuto affidamento definitivo, è tenuto a prestare, a titolo di cauzione definitiva, una fideiussione bancaria o assicurativa pari al 10% dell'importo dell'affidamento. La garanzia fideiussoria deve essere prestata in originale al Comune prima della formale sottoscrizione del contratto e la stessa dovrà prevedere espressamente ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta da parte del Comune.
- Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal Broker affidatario e fatti salvi i maggiori diritti dell'Amministrazione, quest'ultima procederà all'incameramento della cauzione suddetta con semplice atto amministrativo.
- La cauzione sarà restituita in seguito al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione.
 Resta salvo, per il Comune, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente;
- Il Broker affidatario deve disporre, per tutta la durata del contratto, di idonea polizza assicurativa della responsabilità civile, stipulata ai sensi dell'articolo 110, comma 3 e 112, comma 3 del D.Lgs. 209/2005 nonché del regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006 come modificato dal provvedimento ISVAP 2720/2009;
- Il Broker affidatario è tenuto ad ottemperare a tutti gli adempimenti prescritti dalla Legge136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 12 - Spese contrattuali

Sarà ad esclusivo carico del broker ogni spesa inerente e conseguente alla stipula del contratto che verrà stipulato in forma pubblica amministrativa.

Ai fini fiscali, il valore del presente incarico è determinato in base ai compensi previsti all'articolo 3 del presente Capitolato sull'ammontare delle polizze in essere.

Articolo 13 - Trattamento dei dati

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, l'impresa partecipante alla gara dovrà autorizzare espressamente il trattamento dei dati personali. Titolare del trattamento è il Comune di Cinisello Balsamo.

I dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'attività dell'Ente e, in particolare, per lo svolgimento della gara. La conservazione dei dati verrà attuata mediante archivi cartacei e/o informatici.

Responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Finanziario – Dott.ssa Roberta Pazzi.

Il Broker aggiudicatario si impegna inoltre a trattare i dati personali di cui verrà in possesso per l'esecuzione del servizio in stretta conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003.

Articolo 14 - Foro competente

Per eventuali controversie inerenti l'esecuzione del contratto è esclusivamente competente il Foro di Monza.

Articolo 15 - Rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente capitolato e non in contrasto con lo stesso, dovrà farsi riferimento alla normativa vigente in materia.